



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 05/10/2020

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

L'anno 2020, addì **cinque**, del mese di **Ottobre** alle ore **19:08**, presso la Sala Polivalente Comunale di Via Montalcini 1, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente/Assente
GALEOTTI ELISABETTA	Sindaco	P
TERZI CLAUDIO	Consigliere	P
MALIK MARWA WAHEED	Consigliere	A
FERRARI CARLA	Consigliere	P
BIGI ALESSANDRO	Consigliere	A
BENATTI EUGENIO	Consigliere	P
BERNARDELLI ANTONELLA	Consigliere	P
SCARDUELLI PAOLA	Consigliere	P
DALAI MATTEO	Consigliere	P
ZATELLI ACHILLE	Consigliere	P
MAGNANI MATTEO	Consigliere	P
MAGNANI STEFANIA	Consigliere	P
BIANCHERA FEDERICA	Consigliere	P

Presenti: 11 Assenti: 2

Sono presenti anche gli assessori esterni Faccini Luca e Sacchi Massimiliano.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Roberta Borghi che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Galeotti Elisabetta, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario

Visto il vigente regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria – IMU - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 10/6/2020;

Considerato:

- che dal 1 gennaio 2020 gli atti di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dall'Ente hanno efficacia esecutiva, ai sensi dell'art.1 – comma 792 – della legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019);
- che su richiesta del debitore è ammesso il pagamento rateale così come previsto dal comma 796 dell'art.1 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020);

Preso atto che il comma 738 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2020 prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Considerato:

- che nell'ambito della propria attività di controllo l'Ente procederà ad emettere atti di accertamento relativi all' I.M.U. e alla Tasi (in vigore fino al 31/12/2019) entro il termine di prescrizione previsto dalle vigenti norme, per cui si ritiene necessario disporre la rateizzazione delle somma accertate e dovute al Comune in maniera identica a quanto previsto per l'IMU introdotta dalla Legge 190/2019 (nuova IMU 2020);
- che pertanto si rende necessario adeguare il vigente Regolamento per la disciplina della nuova IMU alla portata della suddetta norma ai sensi dell'art. 797 dell'art.1 della L.160/2019 per quanto attiene gli atti di accertamento relativi a IMU (anni di imposta dal 2012 al 2019) e TASI (anni di imposta dal 2014 al 2019);

Visto l'articolo 9 – Accertamento esecutivo e rateazione – del vigente Regolamento che disciplina la nuova IMU, che così dispone:

“ARTICOLO 9 Accertamento esecutivo e rateazione

1. *L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.*
2. *Il Funzionario Responsabile, a richiesta del contribuente che dichiara la propria condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, concede la dilazione di pagamento delle somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, per importi superiori ad Euro 100,00 come segue:*
 - *da Euro 100,01 a Euro 6.000,00 rateizzazione fino a ventiquattro rate mensili;*
 - *oltre Euro 6.000,00 rateizzazione fino a trentasei rate mensili.*
3. *L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a Euro 25,00;*
4. *In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;*
5. *Si applicano gli interessi al tasso legale;”.*

Si propone l'inserimento del comma 6 all'articolo 9, così come riportato:

“6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli atti tributari afferenti Imu e Tasi previsti dalla previgente normativa IUC.”

PROPONE

1) per le motivazioni espresse in precedenza di approvare il nuovo testo dell'art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale propria con la seguente nuova formulazione:

“ARTICOLO 9 Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Il Funzionario Responsabile, a richiesta del contribuente che dichiara la propria condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, concede la dilazione di pagamento delle somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, per importi superiori ad Euro 100,00 come segue:
 - da Euro 100,01 a Euro 6.000,00 rateizzazione fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre Euro 6.000,00 rateizzazione fino a trentasei rate mensili.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a Euro 25,00;
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
5. Si applicano gli interessi al tasso legale;
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli atti tributari afferenti Imu e Tasi previsti dalla previgente normativa IUC.”.

2) di approvare il nuovo testo coordinato del regolamento per la disciplina della nuova I.M.U. come da allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale;

3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1) lettera b) n.7 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta che precede;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra il Sindaco in modo ampio e dettagliato la proposta di modifica del regolamento IMU.

Uditi i seguenti ulteriori interventi:

Il capogruppo Zatelli dice che non è necessario modificare il regolamento perché è sufficiente che ci sia un ufficio che segue bene la gestione dei tributi; se uno ti vuole pagare ti paga, più regole si mettono più ci sono cavilli. Per questo dichiarano di astenersi.

Il capogruppo Terzi dice che proporre una rateizzazione in più è andare incontro proprio a chi ha più difficoltà.

Dopodiché

con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 4 (Zatelli, Magnani S. , Magnani M. e Bianchera) espressi nei modi e forme di legge da n. 11 presenti.

DELIBERA

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione;
- di **allegare** alla presente i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- di **allegare** alla presente il parere reso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1) lettera b) n.7 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012.

inoltre, per ottemperare a quanto prescritto dal legislatore con il comma 738 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2020

Visto l'art. 134 comma 4 del DLgs. n.267/2000, in ordine alla necessità di dar corso agli ulteriori adempimenti.

con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 4 (Zatelli, Magnani S. , Magnani M. e Bianchera) espressi nei modi e forme di legge da n. 11 presenti.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeotti Elisabetta
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Borghi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE.

Proposta di deliberazione n° 45 del 22/09/2020.

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

PARERE CONTABILE

IL RESPONSABILE DE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione
Visto il vigente regolamento di Contabilità

Esprime parere favorevole ~~parere~~ FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, D.Lgs n. 267/2000.

Gonzaga 29.09.2020 29/09/2020

Il Responsabile Il Responsabile Servizi
Finanziari
Biacchi Ginetta / Infocert Spa Biacchi Ginetta
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Proposta n. 45 del 22/09/2020.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

PARERE TECNICO

Vista la presente deliberazione

Si esprime parere favorevole ~~parere~~ FAVOREVOLE sia sulla regolarità tecnica, sia sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Gonzaga 29.09.2020 29/09/2020

Il Responsabile Il Responsabile Servizi Finanziari
Biacchi Ginetta / Infocert Spa Biacchi Ginetta

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GONZAGA

Oggetto: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL REVISORE DEI CONTI

Vista l'allegata proposta di deliberazione consiliare di approvazione della modifica dell'art. 9 Accertamento esecutivo e rateazione del vigente Regolamento per la disciplina della nuova imposta municipale propria approvato con deliberazione del 10/6/2020 nr. 11;

Vista la bozza del regolamento predisposta dall'ufficio tributi che consta di nr. 11 articoli;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. B) del Tuel, novellato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.213 del 7 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012;

Atteso che la nuova formulazione dell'art. 239 del Tuel prevede il rilascio da parte dell'organo di revisione del proprio parere sulle proposte di adozione o modifica di regolamenti concernenti l'applicazione dei tributi locali;

ESPRIME

In ordine all'allegata proposta di deliberazione consiliare, meglio richiamata in premessa, **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del TUEL, novellato dall'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.213 del 7 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Borra Giorgio



Città di Gonzaga

Provincia di Mantova
PIAZZA CASTELLO N. 1 – 46023 GONZAGA - TEL. 0376/526311

ALLEGATO DIGITALE ALLA DELIBERAZIONE N° 36 del 05/10/2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione, verrà pubblicata sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal **21/10/2020** al 05/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267.

Gonzaga, 21/10/2020

IL RESPONSABILE
Zaldini Ilaria / Infocert Spa
sottoscritto digitalmente



COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Testo approvato con delibere del Consiglio Comunale:
n. 11 del 10/6/2020
Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale:
n. 36 del 5/10/2020

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) nel Comune di Gonzaga a decorrere dall'anno 2020.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ARTICOLO 2

Presupposto

1. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita all'art. 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziari, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.

ARTICOLO 4

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
4. E' versata allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato al aliquota standard dello 0,76 per cento.

ARTICOLO 5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili individuati dal presente Regolamento a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A10;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita catastale, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale. Nell'ipotesi di locazione finanziaria,

il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ARTICOLO 6

Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di

presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

ARTICOLO 7

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

Il Consiglio Comunale delibera annualmente le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale, nonché altre agevolazioni, stabilendo i criteri per la loro applicazione.

ARTICOLO 8

Versamenti effettuati da un contitolare

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

ARTICOLO 9

Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Il Funzionario Responsabile, a richiesta del contribuente che dichiara la propria condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, concede la dilazione di pagamento delle somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, per importi superiori ad Euro 100,00 come segue:
 - da Euro 100,01 a Euro 6.000,00 rateizzazione fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre Euro 6.000,00 rateizzazione fino a trentasei rate mensili.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a Euro 25,00;
4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
5. Si applicano gli interessi al tasso legale;
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli atti tributari afferenti Imu e Tasi previsti dalla previgente normativa IUC.

ARTICOLO 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.